

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

(2002/9/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Malta e per l'importazione nella Repubblica di Malta di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
- (2) A tal fine, occorre aggiungere all'accordo di associazione un nuovo protocollo che stabilisca le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che

istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

È necessario aprire un contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1461, per i primi dodici mesi di applicazione del protocollo, pari a 1500 tonnellate con un'aliquota del dazio del 7,5 % per spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate (*Dentex dentex* e *Pagellus spp.*) e orate reali (*Sparus aurata*), di cui ai codici NC 0302 69 94, 0302 69 61 e 0302 69 95, originarie di Malta. L'anno seguente il contingente tariffario sarà fissato a 1 750 tonnellate a dazio nullo. Il contingente è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis e 308 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

⁽¹⁾ GU L 61 del 14.3.1971, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).